

**COMUNE DI AMATRICE**  
**(Provincia di Rieti)**



Reg. n° 1182 del 25 / F / 2018

Prot. gen. n° 10366 del 18 / F / 2018

Ordinanza n. **257** del **17/07/2018**

**OGGETTO: Rettifica Ordinanza Sindacale n.734 del 24.11.2017 ad oggetto: “Demolizione totale e rimozione macerie dei fabbricati pericolanti siti in Amatrice, frazione Retrosi, al Foglio 97 part.ile 110, 111, 112, 122, 123”.**

**IL SINDACO FACENTE FUNZIONE**

**CONSIDERATO** che i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, e Umbria sono stati colpiti il giorno 24 agosto 2016 alle ore 3,36 circa da un terremoto di magnitudo 6.0 della scala Richter e da successive scosse di forte intensità, che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;

**ATTESO** che i terremoti del 24 agosto 2016, del 30 ottobre 2016 e quello del 18 gennaio 2017 hanno prodotto ingenti crolli ed interruzioni della viabilità su tutte le strade che raggiungono Amatrice, lasciando le vie di comunicazione ingombre da macerie e detriti in numerosi punti ed isolando alcune popolate frazioni;

**TENUTO CONTO** che tali fenomeni sismici hanno provocato la perdita di vite umane, nonché numerosi feriti, dispersi e sfollati e gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali ed alle attività economiche;

**RICHIAMATA** l'Ordinanza n.1 del 24.08.2016 di delimitazione della “Zona Rossa”;

**RICHIAMATA** l'Ordinanza n. 30 del 01.09.2016 d'interdizione delle zone rosse dei centri storici e degli abitati del Capoluogo e delle Frazioni;

**ATTESO** che sono in atto i sopralluoghi sui fabbricati posti all'interno delle Zone Rosse con l'obiettivo di addivenire al ridimensionamento della perimetrazione delle stesse e all'apertura della viabilità attualmente inutilizzabile;

**CONSIDERATA** la necessità e l'urgenza di provvedere all'immediata riapertura della viabilità esistente e alla creazione di passaggi per il transito dei mezzi di soccorso e l'incolumità dei soccorritori;

**DATO ATTO CHE** il fine che si intende perseguire è finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità, secondo le seguenti priorità:

- il recupero della transitabilità e/o fruibilità dei centri abitati e delle infrastrutture varie;
- il mantenimento della funzionalità delle reti dei servizi pubblici necessari per assicurare l'assistenza alla popolazione (acqua, luce, gas, telefonia), mediante la salvaguardia dei relativi impianti, reti ed altre strutture e infrastrutture;
- il superamento delle condizioni che hanno prodotto esito di inagibilità di edifici di tipo “F” sulla base delle schede AEDES;

**VISTA** la scheda di valutazione n. 01 del GTS riunitosi in data 21/11/2017 che, pur non allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale, dalla quale si rileva, per il manufatto in oggetto: “*Gli aggregati sopra elencati sono costituiti da fabbricati residenziali con strutture portanti verticali in muratura di pietra arenaria e malta povera con solaio e tetti ove in legno, ove in latero-cemento e ove in ferro e laterizio. Tutti gli aggregati presentano crolli parziali delle strutture nonché un severo e diffuso quadro fessurativo, risultando, tutti, in incipiente pericolo di crollo. Per le considerazioni che precedono si propone per tutti gli aggregati, ad accezione*”

*dell'aggregato 1, per il quale si è già proposto l'intervento afferente, la DEMOLIZIONE TOTALE degli stessi con relativa e successiva rimozione delle macerie.*

### **PRESCRIZIONI GENERALI**

*Attesa la presenza su numerosi fabbricati di elementi lapidei di pregio, quali cantonali in pietra arenaria squadrati e lavorati, conci dei portali e delle finestre in blocchi di pietra arenaria squadrata e ringhiera di ferro battuto, si prescrive la preservazione di tali elementi per la relativa salvaguardia e conservazione”.*

**VISTA** la scheda di valutazione n. 02 del GTS riunitosi in data 11/07/2018 allegata al presente provvedimento, dalla quale si rileva, per il manufatto in oggetto: *“A seguito di specifica convocazione dal parte del COI unico Amatrice-Accumoli, che svolge anche la funzione di Centro di Coordinamento Regionale, si è riunito questo GTS al fine di valutare gli opportuni interventi per la messa in sicurezza post sisma della viabilità pubblica nella frazione Retrosi, sia in relazione allo stato del danno sia per la emersa necessità di classificare le macerie dei fabbricati di cui alle seguenti particelle: 139, 141, 142, 95, 96, 99, 143, 144, 145, 110, 185, 192, 193, 194, 196, 197, 198, 185, 186.....Si premette che i fabbricati ivi trattati sono già stati oggetto di verifica da parte di un precedente GTS e di conseguente ordinanza sindacale, contingibile ed urgente, di demolizione totale con successiva rimozione delle macerie e preservazione degli elementi lapidei di pregio. Esperita l'opportuna verifica questo GTS propone quanto segue: Via Strada Provinciale Sp 20, F.97 Pila 110 - Trattasi di fabbricato edilizio in continuità strutturale con altri edifici già oggetto di altri GTS ed ordinanze di demolizione composto da varie unità immobiliari distribuite su tre piani fuori terra, destinati a civile abitazione, identificata al NCEU del Comune di Amatrice al Foglio 97 P.lla 110, caratterizzata nel complesso da una struttura in muratura portante in pietra arenaria prevalentemente irregolare ma con elementi sbazzati sugli spigoli sud, il tutto con tre lati su via pubblica: per quanto è stato possibile osservare dall'esterno si sono accertate espulsioni di muri portanti a seguito di attivazione di cinematismi a pressoflessione orizzontale sul prospetto principale sud ed a pressoflessione verticale sul prospetto est, concentrate principalmente nel secondo e terzo livello strutturale.*

*Tutte le suddette condizioni vanificano ogni capacità di resistenza residuale almeno del secondo e terzo livello della struttura pertanto si ritiene che la porzione di edificio considerato costituisce un pericolo per la pubblica incolumità poiché incombe su via/piazza pubblica e comunque su spazi acclarati di uso pubblico almeno su tre lati del perimetro. Per le motivazioni che precedono e considerato il valore storico ed architettonico del fabbricato questo GTS propone di porre in essere la demolizione parziale limitatamente ai livelli superiori (primo e secondo piano) garantendo la conservazione dell'intero piano terra e degli elementi architettonici di pregio quali la balconata su mensole, le cornici, le soglie delle finestre e della porta e dei cantonali, previa realizzazione di opere provvisorie di TIPO P2 per il piano terra. Per quanto riguarda il trattamento delle macerie, ravvisato l'interesse dell'edificio in oggetto, si prescrive la salvaguardia e la conservazione delle macerie di tipo B (quali, a, titolo esemplificativo e non esaustivo, la balconata su mensole, le cornici, le soglie delle finestre e della porta e dei cantonali) secondo le indicazioni delle linee di indirizzo per la rimozione e gestione delle macerie dell'UCCR MIBACT,*

*Altri fabbricati di cui alla nota MIBACT del 02.07.2018 Anche per tutte le altre particelle oggetto della nota del 02.07.2018 del MIBACT e della convocazione GTS, preso atto della demolizione già avvenuta, attesa la presenza di elementi lapidei di pregio quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, con fondi in pietra arenaria squadrati e lavorati, conci dei portali e delle finestre in blocchi di pietra arenaria squadrata, ringhiere di ferro battuto, coppi ed elementi lignei, si prescrive la preservazione per la relativa salvaguardia e conservazione. Si ribadisce inoltre che per assicurare la conservazione della memoria del tracciato urbano preesistente, si dovranno mantenere gli spiccati murari di tutti gli edifici evitando demolizioni a raso come da nota prot. 5386 del 10.05.2018 del MIBACT”*

**RITENUTO** dover ricorrere all'istituto della revoca, seppur parziale, del provvedimento di demolizione totale dell'edificio pericolante in parola (fabbricato identificato al N.C.E.U. al Foglio n.97 con la particella 110) di cui all'Ordinanza Sindacale n.734 del 24.11.2017, al fine di operare una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio del 24 agosto 2016, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286 rep. n. 2600 del 24 agosto 2016 e successive modifiche ed integrazioni;

**CONSIDERATO** che la gravità dell'evento e del suo impatto non rendono possibile l'applicazione di procedure ordinarie;

**COMPARATI** i diritti e gli interessi individuabili nella fattispecie, e ritenendo assolutamente prevalente la salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata;

**TENUTO CONTO** delle deroghe agli obblighi di comunicazione, di cui agli artt. 7 e 8 della L. n. 241/90 previste dall'art. 5 comma 1 dell'OCDPC n. 388 del 26 agosto 2016;

**TENUTO CONTO** delle precisazioni contenute nella circolare DPC prot. n. UC/TERAG16/0053796 del 13.10.2016, a tenore delle quali qualora i Sindaci, in situazione di grave pericolo per la pubblica incolumità, adottino misure di messa in sicurezza senza la preventiva comunicazione di avvio del procedimento ai proprietari, *"il diritto del proprietario dell'immobile alla preventiva conoscenza di provvedimenti potenzialmente pregiudizievoli per la propria sfera giuridica soggettiva conosce necessariamente una limitazione in ragione del prevalente interesse pubblico"*;

**TENUTO CONTO** dell'allegato alla Legge 7 aprile 2017, n. 45 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 8 del 9 febbraio 2017, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017", in cui all'art.1, comma 2-septies è stabilito che *"La notificazione e la comunicazione delle ordinanze di demolizione e di messa in sicurezza di beni di proprietà privata, di cui all'articolo 54, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, emesse nell'esercizio delle attività di protezione civile volte alla prevenzione dei rischi e al soccorso delle popolazioni sinistrate e a ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, compresa la notificazione di cui all'articolo 28, comma 6, sesto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dal presente decreto, si effettuano per pubblici proclami, in caso di rilevante numero dei destinatari, di difficoltà nell'identificazione dei medesimi, ovvero qualora i tempi richiesti dalle modalità ordinarie risultino incompatibili con l'urgenza di procedere. In ogni caso, copia dell'atto e' depositata nella casa comunale a disposizione degli aventi diritto e pubblicata nei siti internet istituzionali del comune, della provincia e della regione interessati"*;

**CONSIDERATO** pertanto di procedere alla notifica del presente provvedimento ai proprietari degli immobili prima possibile, ma di non poterne sospendere l'esecuzione per l'esigenza di tutelare in via prioritaria le vite umane in pericolo;

**VISTA** l'Ordinanza n° 388 del 26.08.2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad oggetto: *"primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016"*;

**VISTA** l'Ordinanza n° 391 del 26.08.2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad oggetto: ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016;

**VISTA** l'Ordinanza n° 393 del 13.09.2016 recante *"ulteriori interventi urgenti di protezione civile per l'eccezionale evento sismico che ha colpito le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016"*, ed in particolare:

- L'art. 5, in rubrica "*Interventi di messa in sicurezza dei beni culturali mobili e immobili*"
- L'art. 6, in rubrica "*Contromisure tecniche urgenti sui manufatti edilizi per la salvaguardia della pubblica incolumità e il ripristino dei servizi essenziali*";

**VISTA** la nota della DICOMAC prot. UC/TERAG16/0047429 del 15.09.2016 recante "*attivazione dei Gruppi Tecnici di Sostegno (GTS) presso i Centri di Coordinamento Regionale provvisori*";

**VISTA** la nota della DICOMAC prot. UC/TERAG16/0048130 del 19.09.2016 recante "*diramazione delle procedure per il funzionamento dei gruppi tecnici di sostegno (GTS) nella messa in sicurezza temporanea post-sismica di manufatti edilizi ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, della riduzione del rischio e del ripristino dei servizi essenziali*";

**VISTA** la nota del Soggetto Attuatore prot. E. n. 49617 del 24.09.2016 ad oggetto: "*Sisma Centro Italia 24 agosto 2016. Procedura per il funzionamento dei Gruppi Tecnici di Sostegno nella messa in sicurezza post-sismica di manufatti edilizi ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, della riduzione del rischio e del ripristino dei servizi essenziali. Precisazioni e chiarimenti*";

**VISTO** l'articolo 50, comma 5 e l'articolo 54, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 sui provvedimenti contingibili ed urgenti;

**VISTO** l'articolo 16 del D.P.R. 6.2.1981 n. 66;

**ATTESO** che l'urgenza è tale da non consentire l'indugio richiesto per avvisare il Prefetto, al quale tuttavia sarà data tempestiva comunicazione del presente provvedimento;

### **ORDINA**

**la premessa** forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui s'intende integralmente riportata;

**di rettificare** la propria Ordinanza n.734 del 24.11.2017 nel senso di disporre la revoca in autotutela all'ordine di demolizione avverso la sola porzione di fabbricato sito nella frazione Retrosi, distinto nel NCEU al foglio 97, particella n.110, per le motivazioni riportate in premessa;

### **DISPONE**

**che** copia della presente ordinanza sia notificata e trasmessa:

- alla Regione Lazio, Soggetto Attuatore;
- al COI;
- alla Struttura di Missione "Sisma Centro Italia";
- ai Vigili del Fuoco presenti al COC;
- al Comando di P.M. del Comune di Amatrice;
- alla Prefettura di Rieti;
- ai Carabinieri;
- alla Provincia di Rieti, ciascuno per le proprie competenze. Si avverte che, in caso di inottemperanza, verranno adottati tutti i provvedimenti previsti dalla legge, senza pregiudizio per l'azione penale. La violazione della presente ordinanza costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del C.P. Contro la presente è ammissibile:
  - ricorso al T.A.R. della Regione Lazio entro 60 gg.;
  - ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

### **DISPONE**

la notifica della presente ordinanza per pubblici proclami ai sensi dell'art.1, comma 2-septies, di cui all'allegato della Legge 7 aprile 2017, n. 45, integralmente sopra riportato.

Amatrice, li 12/03/2018

**IL SINDACO F.F.**

Ing. Filippo Palombini

